

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe è applicabile l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Le richiedenti intendono applicare a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati, con effetto al 1° gennaio 2007.

del	<i>Tariffa sottoposta da</i>
1° settembre 2006	CONCORDIA, Lucerna Adeguamento tariffario dei prodotti Assicurazione NATUR (A2) e sistema di ribasso (modello HMO)
1° settembre 2006	CSS Assicurazione SA, Lucerna Adeguamento tariffario nell'assicurazione ospedaliera privata e nell'assicurazione d'indennità giornaliera

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

19 settembre 2006

Ufficio federale delle assicurazioni private